



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 08/11/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, riferisce: 1) di avere emesso un assegno bancario di euro 5.792,26 e di averlo consegnato al prenditore agli inizi del mese di gennaio 2016, omettendo tuttavia di indicare la data di emissione; 2) la predetta data di emissione era stata inserita dal beneficiario del titolo al momento dell'incasso - avvenuto in data 11.1.2016 - il quale, per mero errore materiale, aveva riportato, invece, quale data di emissione l'11.1.2015; 3) la banca, anziché avvedersi dell'errore materiale, gli avrebbe addebitato la somma non dovuta di euro 711,05, a titolo di interessi antergati, sullo scoperto generato dall'addebito dell'assegno con valuta pari a quella dell'emissione. L'istante si duole, quindi, della superficialità del cassiere e la negligenza dell'istituto di credito convenuto per violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., nonché per violazione delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 c.c.: la banca, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe dovuto rilevare immediatamente il suddetto errore poiché consapevole del fatto che il carnet di assegni di cui faceva parte il titolo oggetto di contestazione era stato consegnato dalla banca al correntista successivamente alla data dell'11.1.2015.

Riscontrato negativamente il reclamo, l'istante propone ricorso all'Arbitro per sentir dichiarare l'intermediario convenuto tenuto al pagamento della somma di euro 711,05, addebitatagli in conto corrente dall'intermediario a titolo di interessi antergati.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso, ricostruendo la vicenda nei seguenti termini: 1) come da estratto conto emesso a fine marzo 2016, gli



interessi addebitati al ricorrente ammontano ad euro 710,94, e non già ad euro 711,05 come, invece, rappresentato in sede di ricorso; 2) ha provveduto a pagare l'assegno emesso dal cliente, non avendo mai ricevuto dal correntista l'ordine di non pagare l'importo facciale del titolo, così come previsto dalla normativa in materia ex art. 35 del R.D. n. 1736/1933; 3) nel respingere le doglianze relative alla violazione delle regole di correttezza, addebita la superficialità e la negligenza della condotta al comportamento assunto dal ricorrente che, in violazione del disposto di cui all'art. 1 del R.D. 21.12.1933 n. 1736, avrebbe rilasciato a favore del prestatore un titolo privo della data di emissione, requisito essenziale di validità dell'assegno; 4) eccepisce, ancora, che non vi sia prova di quanto asserito dal ricorrente in ordine al fatto che la data sul predetto titolo sia stata indicata erroneamente dal beneficiario al momento dell'incasso; 5) nulla, quindi, poteva essere addebitato alla resistente che, alla ricezione del flusso *check truncation* riguardante il citato assegno, negoziato presso altro istituto di credito, si era semplicemente limitata ad applicare le condizioni previste dal contratto di conto corrente in cui è previsto che la valuta da applicare in caso di emissione di assegno sia la data indicata sullo stesso e non quella di pagamento.

DIRITTO

La controversia scaturisce dall'addebito in conto di un assegno bancario con valuta antergata alla data di emissione riportata sul titolo (11.1.2015), antecedente di oltre un anno a quella di effettiva negoziazione (13.1.2016); tale addebito con valuta antergata ha generato uno "scoperto" ed ha, quindi, comportato l'addebito di interessi a carico del correntista, in quanto alla data di (presunta) emissione il conto non era capiente.

L'istante riferisce che l'assegno è stato emesso e consegnato al portatore nel gennaio 2016, omettendo tuttavia di indicare la data di emissione; il portatore lo ha poi incassato, provvedendo a completare il relativo modulo con l'indicazione della richiesta data, riportando però, per mero errore materiale, una data non corretta.

È noto che l'apposizione, su un assegno bancario, di una data anteriore all'effettiva emissione non produce conseguenze negative sulla validità del titolo; anzi, la retrodatazione di un assegno è un elemento del tutto normale e lecito, che assolve, ad esempio, la funzione di annullare il termine di presentazione del titolo con la conseguenza di rendere efficaci, nei confronti del trattario, revocche o contrordini (cfr. gli artt. 32 e 35 l. ass.). Per converso, poiché la data di emissione costituisce un requisito essenziale del titolo, la sua assenza rende il titolo nullo.

Nel caso di specie il ricorrente imputa alla banca trattaria il mancato espletamento delle opportune verifiche e, di riflesso, la mancata rilevazione dell'errore nella compilazione del modulo e nell'indicazione della data di emissione, deducendone la responsabilità per carenza di un'adeguata diligenza professionale nell'adempimento degli obblighi cui è astretta.

Tuttavia, il Collegio deve rilevare che, qui, il danno patito dal ricorrente è anzitutto imputabile ad una sua disattenzione, consistita nell'emissione di un assegno bancario privo di data; e tale colposa omissione del ricorrente vale di per sé ad interrompere il nesso causale tra il presunto comportamento colposo – infondatamente, come si vedrà – addebitato all'intermediario convenuto ed il danno lamentato dall'istante.

Pur volendo prescindere da questa considerazione, il Collegio deve infatti escludere a monte, nel caso di specie, la sussistenza di un comportamento colposo imputabile all'intermediario. Giova, al riguardo, richiamare un noto orientamento della giurisprudenza di merito che, in un caso di retrodatazione del titolo, ha previsto che l'eventuale errore in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cui sia incorso il traente nell'indicare la data di emissione sia rilevabile nei limiti previsti dall'art. 1428, c.c.: onde, mancando dell'estremo della riconoscibilità, da valutarsi alla stregua dell'art. 1431 c.c., non è opponibile dal correntista alla banca trattaria. Secondo questo indirizzo, quindi, l'errore denunciato non assume peso se non si dimostra che fosse riconoscibile dalla banca al momento del pagamento dell'assegno (e v., Trib. Milano, 16.1.1984, confermato in secondo grado da App. Milano, 20.6.1986), con il corollario che l'errore non può essere invocato dal traente per sottrarsi al pagamento degli interessi addebitati sul conto dalla banca a far tempo dall'indicazione risultante dal titolo.

Del resto, è prassi che molti assegni bancari vengano tuttora emessi privi della data ed integrati in tale requisito essenziale dal prenditore subito prima della loro negoziazione presso un istituto bancario.

Ebbene, nella specie, anche a voler dare per vera la circostanza rappresentata (ma non compiutamente provata) dal ricorrente, nessuna negligenza può essere imputata alla convenuta, poiché se la banca trattaria può rilevare agevolmente la nullità dell'assegno bancario pervenuto senza data di emissione, non può dirsi altrettanto, invece, allorquando l'assegno, pur emesso senza data, le pervenga completo di tale requisito, apposto, a sua insaputa, da soggetti diversi dall'emittente.

Per giunta, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'asserita circostanza che il carnet dal quale è tratto l'assegno contestato fosse stato rilasciato in data successiva a quella di emissione riportata sul titolo: incongruenza che avrebbe dovuto mettere sull'avviso la banca trattaria.

In considerazione dei motivi che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO